



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0004182
del 20/03/2018 ore 12:43:23
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 20 MAR. 2018

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
00196 ROMA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 35/2018 _Tirocinio_ Convenzione quadro 2014

In relazione al quesito formulato il 6 marzo scorso relativo all'interpretazione dell'art. 4, comma 1, lett. c) della Convenzione quadro 2014 si conferma l'interpretazione fornita da codesto Ordine, e cioè che ai fini dell'iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio è richiesto ai laureati triennali delle classi di laurea c.d. "correlate" (L 18 ed L33) di aver acquisito "nel percorso di laurea triennale" (e, quindi, non successivamente al conseguimento della laurea) i crediti previsti dalla tabella dell'articolo 1, mentre per coloro che, invece, sono in possesso di "altra laurea triennale" (vale a dire laurea triennale di classe diversa da L18 e L33) è necessario aver colmato i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione